

Allegato A) deliberazione di Consiglio n. _____ del _____



Comune di Nonantola

REGOLAMENTO

LUDOTECA COMUNALE “GIANNI RODARI”

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

TITOLO I

Finalità

Art. 1 - Finalità

La ludoteca è un servizio di interesse pubblico che si configura come luogo destinato al gioco, quale valore fondante della cultura, della formazione e dell'esperienza umana. Essa offre l'opportunità di fare esperienza di gioco, di favorire la socializzazione attraverso il gioco, di educare all'autonomia e alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino e ragazzo.

Le attività svolte all'interno della Ludoteca hanno lo scopo di promuovere e potenziare attraverso il gioco la creatività, la capacità di socializzazione, il rispetto delle regole di gruppo, di ogni singolo. La ludoteca vuole essere, inoltre, un punto di aggregazione e partecipazione fra i bambini ed i genitori, dove questi possono diventare protagonisti dell'esperienza ludica imparando a scegliere il gioco e a giocare insieme.

La Ludoteca promuove all'interno della comunità interventi rivolti all'infanzia e al rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

I servizi della ludoteca sono forniti sulla base dell'eguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.

Art. 2 - Compiti

La Ludoteca Comunale "Gianni Rodari" con sede a Nonantola in Piazza Liberazione, 22 svolge i seguenti compiti:

- a) organizza il servizio agli utenti attraverso un adeguato allestimento della sede, dotata delle necessarie strutture e attrezzature;
- b) acquisisce e organizza un patrimonio di giochi che offra ai bambini e ai ragazzi opportunità di socializzazione, documentazione, informazione, gioco di piacere;
- c) offre il prestito di giochi e giocattoli;
- d) realizza, autonomamente e/o in collaborazione con le altre agenzie culturali presenti sul territorio, attività ludiche, culturali e ricreative quali laboratori, mostre, convegni e quant'altro possa risultare finalizzato alla promozione della cultura del gioco e del giocattolo;
- e) contribuisce all'educazione e alla formazione permanente offrendo servizi alle scuole del territorio;
- f) organizza patrimonio e servizi in funzione dell'apertura verso le altre culture, favorendo in tal modo l'interrelazione e l'interculturale;
- g) non svolge servizio di custodia dei minori.

Art. 3 - Riferimenti

Il Comune di Nonantola riconosce e fa propri, come riferimenti fondamentali per l'attività e la gestione della Ludoteca, le indicazioni contenute nella Convenzione Internazionale sui diritti dell'uomo, con particolare riferimento alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza redatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n.176.

TITOLO II

Patrimonio e gestione

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Ludoteca Comunale è costituito da:

- giochi già presenti nella Ludoteca all'atto dell'emanazione del presente regolamento e acquisiti successivamente per acquisto, dono o scambio come da registro di ingresso;
- cataloghi, inventari e archivi di dati relativi alle raccolte;

- attrezzature e arredi;
- immobili destinati a ospitare la Ludoteca.

Art. 5 - Incremento e conservazione

L'incremento patrimoniale si effettua per:

- acquisto di materiali secondo le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure fissate dalle leggi e dai regolamenti per l'assegnazione di forniture;
- doni di terzi, subordinati alla accettazione della Ludoteca;

Il patrimonio viene registrato nell'inventario cronologico di entrata della Ludoteca.

La Ludoteca provvede alla manutenzione dei giochi con azioni preventive e riparative.

Art. 6 - Gestione amministrativa

La gestione della Ludoteca avviene "in economia". Il Comune di Nonantola può stipulare convenzioni con altri enti, pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione e l'integrazione delle risorse ludiche esistenti sul territorio, in funzione dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia utilizzazione pubblica.

L'ordinamento, l'organizzazione e le finalità delle convenzioni di cui sopra sono approvati con apposito atto degli organi competenti e non comportano modificazioni al presente regolamento, salvo che, per esigenze associative, non debba essere riveduta la natura istituzionale, amministrativa o giuridica della Ludoteca comunale.

Art. 7 - Gestione finanziaria

Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale del Comune prevedono gli stanziamenti di entrata e di spesa afferenti alla Ludoteca.

Le entrate che finanziano le attività della Ludoteca derivano, di norma, da risorse autonome dell'Ente, da trasferimenti della Provincia e della Regione, da corrispettivi per prestazioni a pagamento per laboratori particolari, da contributi di privati.

Gli stanziamenti di spesa sono destinati, di norma, agli acquisti di giochi e materiale, strumentazioni, attrezzature ed arredi, allo svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione del gioco nonché al pagamento dei servizi generali di gestione e dei contratti di prestazione d'opera.

Art. 8 - Personale della Ludoteca

Il Comune dota la Ludoteca comunale di personale qualificato e competente in grado di progettare, programmare e gestire le attività proprie del servizio.

Il Comune favorisce le attività di formazione e aggiornamento del personale, di volta in volta stabilite.

Il Comune favorisce inoltre la collaborazione e lo scambio di esperienze fra Ludoteche pubbliche e private.

Il personale della Ludoteca:

- a) assicura il funzionamento della Ludoteca e l'erogazione dei servizi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dagli organi competenti;
- b) cura la buona conservazione del patrimonio, delle attrezzature e degli arredi presenti in Ludoteca;
- c) opera per una piena informazione agli utenti riguardo ai servizi, in particolare fornendo ai frequentatori chiarimenti sull'uso dei giochi, sulla classificazione utilizzata e su ogni altra informazione venga richiesta;
- d) deve avere un comportamento accogliente nei confronti di tutti senza distinzione;
- e) deve saper giocare con gli utenti e promuovere il gioco fra di loro, favorendo la libera scelta del gioco, dei materiali, dei propri compagni di gioco e rispetta il gioco e il non-gioco;
- f) deve saper dimostrare capacità di adattamento e flessibilità nel rispetto del regolamento, gestendo conflitti e dinamiche di gruppo e interpersonali;

L'eventuale impiego di personale volontario o in servizio civile che si affianchi a quello di ruolo è regolato da particolari convenzioni stipulate dal Comune. Nelle funzioni specifiche attribuite, il personale suddetto opera sotto la diretta supervisione del referente responsabile funzionale della Ludoteca.

TITOLO IV

Servizi

Art. 9 - Criteri generali

L'erogazione dei servizi ludotecari deve essere ispirata ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", indicati dal D. P. C. M. del 27/1/1994: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia e del D. Lgs. 286 del 30/7/1999.

Gli spazi e i servizi della Ludoteca si articolano per tipologia di utenza e di materiale, individuando, dove fisicamente possibile, spazi autonomi per il gioco ad uso di bambini e ragazzi.

I servizi di gioco in sede e il prestito sono gratuiti.

Possono essere sottoposti a tariffa attività e laboratori particolari di volta in volta deliberati dalla Giunta Municipale.

Art. 10 - Accesso alla Ludoteca

L'accesso alla Ludoteca è consentito a tutti i minori, anche residenti in altri comuni, accompagnati o non accompagnati ed è gratuito.

Per gravi e giustificati motivi all'utente potrà essere interdetto temporaneamente l'accesso alla Ludoteca.

Art. 11 - Orario di apertura

L'orario giornaliero, settimanale e annuale di apertura al pubblico è fissato dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Direttore d'Area, del Responsabile della Ludoteca, e tiene conto dei principi di facilitazione all'accesso per tutte le categorie di utenti.

La Ludoteca può dedicare giorni e orari particolari a fasce particolari di utenti.

Art. 12 – Uso dei giochi in sede

Gli utenti della Ludoteca possono giocare individualmente o insieme ad altri utenti con tutti i giochi messi a disposizione dal servizio presenti in sede, fatto salvo disposizioni specifiche del personale della Ludoteca.

Il personale della Ludoteca è tenuto a dare debita e dettagliata informazione su tali disposizioni, dettate da esigenze organizzative e ispirate a principi di prudenza e opportunità, e gli utenti sono tenuti a rispettarle.

Disposizioni speciali riguardano in particolare i giochi elettronici quali la Play Station e la Wii, il biliardino e il ping pong.

Gli utenti sono comunque tenuti a fare un uso corretto e rispettoso dello spazio e del materiale messo a disposizione.

Art. 13 - Prestito

Tutti i cittadini possono ottenere in prestito a domicilio i giochi di proprietà della Ludoteca stessa, senza alcun onere.

Per accedere al servizio di prestito occorre l'iscrizione, che è subordinata all'accertamento dell'identità personale tramite esibizione del documento di identità e, per i minori, all'autorizzazione da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il prestito è personale e l'utente è responsabile della buona conservazione del materiale preso in prestito. E' fatto tassativo divieto agli utenti di prestare ad altri i giochi presi in prestito.

Ciascun iscritto può ottenere in prestito 1 gioco, ha una durata massima di 15 giorni, e può essere rinnovato, se non sono intervenute nel frattempo richieste da parte di altri utenti, per un uguale periodo.

Art. 14 – Ritardi nella consegna o danneggiamento del patrimonio

In caso di smarrimento o grave deterioramento, l'utente dovrà provvedere alla sostituzione del gioco con un altro esemplare identico o equipollente, concordato con il Responsabile della Ludoteca.

Per i giochi che non riportassero il prezzo sulla scatola, verrà valutata di volta in volta la cifra da parte del Responsabile della Ludoteca, che ne darà opportuna giustificazione.

Chi non restituisce i giochi avuti in prestito, dopo il 3° sollecito, è sospeso dal servizio per un periodo da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno, stabilito in base alla gravità del danno arrecato.

Art. 15 – Prestito alle classi

La Ludoteca fornisce il servizio di prestito alle scuole.

A partire dall'inizio dell'anno scolastico l'insegnante referente concorda con il personale della Ludoteca il numero e il tipo di giochi per le esigenze della classe.

L'insegnante è responsabile del materiale e della sua restituzione.

La durata del prestito alle classi non può superare il periodo di 3 mesi, pertanto l'insegnante deve provvedere alla restituzione e al cambio dei giochi allo scadere del termine.

TITOLO V Diritti e doveri dell'utente

Art. 16 - Informazione agli utenti

La Ludoteca assicura la piena informazione agli utenti sui servizi e le modalità di erogazione attraverso la visione del presente Regolamento.

Gli utenti, in forma singola o associata, possono proporre suggerimenti per migliorare i servizi e per l'acquisizione di nuovi giochi.

Le proposte per acquisto di materiale vengono valutate dal referente della Ludoteca, sulla base della corrispondenza ai criteri di incremento in atto e dei limiti del bilancio.

Art. 17 - Reclami

Gli utenti devono essere sempre informati delle decisioni che li riguardano, comprese le motivazioni, e possono presentare reclami per iscritto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, riguardanti qualsiasi forma di disservizio o malfunzionamento che limiti la fruibilità dei servizi, nonché ogni comportamento contrario ai principi del presente Regolamento.

Entro 30 giorni dal reclamo, il cittadino deve essere informato del suo esito. Agli utenti è garantito l'accesso alle informazioni in base alla L. 241/1990 (legge sul diritto d'accesso), con i limiti previsti da questa e dalla L. 675/1996 (legge sulla privacy).

Art. 18 - Norme di comportamento per il pubblico

Chiunque usufruisca dei servizi offerti dalla Ludoteca deve garantire il rispetto dei diritti altrui. L'utente che tenga nei locali della Ludoteca un comportamento non consono al luogo e di pregiudizio alla prestazione del servizio, ovvero che non rispetti le norme previste dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento, sarà richiamato e - in caso di ripetuta inosservanza - fatto allontanare in via temporanea dal personale della Ludoteca.

In caso di reiterazione del comportamento scorretto, l'utente potrà essere permanentemente allontanato dalla Ludoteca.

È penalmente e civilmente responsabile chi esercita la patria potestà di chi asporta indebitamente giochi e rompe scatole e/o materiale di gioco o in qualunque modo danneggia giochi, attrezzature e arredi esistenti in Ludoteca.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 19 - Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è stato disciplinato dal presente atto valgono le norme dei regolamenti comunali.

Art. 20 - Pubblicizzazione del Regolamento

Il presente Regolamento deve essere esposto e messo a disposizione degli utenti della Ludoteca.